



*Commissione di garanzia
dell'attuazione della legge sullo sciopero
nei servizi pubblici essenziali*

CONFINTESA
Segreteria nazionale
giustizia@pec.confintesafp.it

TRASMISSIONE URGENTE VIA PEC

Pos. n. 1287/24

Settore: MIN

Oggetto: sciopero nazionale di tutto il personale del Ministero della Giustizia, proclamato dalla Segreteria nazionale dell'Organizzazione sindacale CONFINTESA, per l'intera giornata del 25 novembre 2024. Sciopero orario - Richiesta di informazioni. Precisazioni.

Con riferimento alla richiesta di informazioni in oggetto, trasmessa con nota prot. 107 del 15 novembre 2024, si precisa che uno sciopero che sia stato proclamato per l'intera giornata lavorativa comporta l'esclusione di ogni possibilità di adesione allo stesso per un numero inferiore di ore rispetto all'articolazione indicata nell'atto di proclamazione.

Ciò sarebbe possibile soltanto in caso di proclamazione dei cosiddetti scioperi brevi, ad ore, conformemente a quanto previsto dall'art. 4, comma 3, dell'Accordo nazionale sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero - Comparto Ministeri - dell'8 marzo 2005, a mente del quale *“gli scioperi di durata inferiore alla giornata si svolgeranno in un unico periodo di ore continuative, all'inizio o alla fine di ciascun turno, secondo l'articolazione dell'orario prevista nell'unità operativa di riferimento”*.

Diversamente ragionando, le Amministrazioni erogatrici dei servizi pubblici essenziali non potrebbero predisporre il contingente di personale da esonerare in caso di sciopero, né sarebbero in grado di comunicare agli utenti, con ragionevole certezza, le misure per la riattivazione dei servizi, come previsto dall'art. 2, comma 6, della legge n. 146 del 1990.

Sotto il profilo della decurtazione della retribuzione, e per quanto concerne profili di competenza del Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, è opportuno ricordare che il sistema operativo GEPAS, ovvero la banca dati che raccoglie le comunicazioni in materia di scioperi relativi al pubblico impiego, in attuazione dell'articolo 5 della legge n. 146/1990 e successive modifiche, prevede che le

amministrazioni siano tenute a rendere pubblico "tempestivamente" il numero dei lavoratori che abbiano partecipato allo sciopero, la durata dello stesso e la misura delle trattenute effettuate per la relativa partecipazione (che, nel caso di uno sciopero proclamato per l'intera giornata, sarà giornaliera e non oraria).

IL COMMISSARIO DELEGATO

Avv. Luca Tozzi

